

Ai Clienti dello Studio  
Loro Sedi

Circolare n. 8/2024

Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Spettabili Clienti,

A decorrere dal 2024, viene prevista la possibilità per i **contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e soggetti in regime forfetario)**, di accedere al **concordato preventivo biennale (CPB)**, secondo le disposizioni di cui al **D.Lgs. n. 13/2024**.

La materia è stata oggetto di numerose interpretazioni e di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate con la recente **Circolare n. 18 del 17.09.2024**.

L'istituto del **CPB** prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La proposta di adesione al **CPB** viene elaborata sulla base delle informazioni fornite in fase di compilazione del Modello Redditi e di altre banche dati e tiene conto degli andamenti dei mercati delle diverse attività economiche e delle redditività individuali e settoriali.

Una volta accettata la proposta dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente si vincolerà a pagare delle imposte per i prossimi 2 anni (o 1 anno per i forfettari) che ex post:

1. potrebbe rivelarsi penalizzante in presenza di futura diminuzione del reddito;
2. potrebbe rivelarsi premiante in presenza di futuri aumenti, anche rilevanti, del reddito.


Per valutare la convenienza o meno ad aderire al **CPB**, sarà necessaria quindi un'attenta valutazione da parte del contribuente circa le previsioni dei redditi futuri nei prossimi anni.

### Ambito di applicazione

I soggetti interessati all'adesione al concordato preventivo sono "i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato" (art. 6 del DLgs. 13/2024).

Con riferimento al suddetto articolo possono applicarlo quindi:

- I soggetti che applicano gli isa
- I soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014.



### Le principali cause di esclusione

Secondo quanto previsto dall'art. 10 co 2 e 11 del D.LGS 13/2024 sussistono diverse circostanze che non permettono l'applicazione dell'istituto del Concordato preventive biennale.

Si riassumono brevemente le principali:

- Il contribuente non deve avere, al momento dell'accettazione della proposta, debiti maturati in anni precedenti con Agenzia delle Entrate o di natura contributiva per importi complessivamente pari o superiori a 5.000 Euro;
- Omessa presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2021,2022 e 2023;
- Condanne per reati tributari;
- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami d'azienda...) svolte nel periodo d'imposta oggetto di concordato ossia nel 2023;
- Inizio dell'attività nel 2023;
- Forfettario che nel 2023 ha superato il limite degli 85.000 euro e che è fuoriuscito dal regime;
- Modifica del regime fiscale (da ordinario a forfettario e viceversa);
- Soggetti che rientrano in qualsiasi casistica di disapplicazione della disciplina isa nel 2023 (es soggetto in liquidazione...).

### Cessazione e decadenza

Mentre le cause di esclusione prevedono circostanze avvenute prima dell'adesione alla proposta, esistono anche una serie di circostanze future che possono comportare la perdita immediata dell'efficacia dell'adesione (modifica dell'attività esercitata nel biennio concordato rispetto all'anno 2023, cessazione dell'attività, adesione al regime forfettario, eventi straordinari, ricavi superiori a € 7.746.853 per i regimi ordinari o € 150.000 per quelli forfettari), o

addirittura la decadenza per entrambi i periodi di imposta (violazioni in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, reati tributari...).

### Durata del Concordato preventivo

Il concordato preventivo biennale si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ossia nel biennio **2024-2025**. Per i soggetti che aderiscono al regime forfettario invece, si applicherà per il solo anno 2024.

Allo scadere del periodo oggetto di Concordato, l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta per il biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a rispettare i requisiti di accesso e non vi siano cause di esclusione.



### TERMINE DI ADESIONE

L'adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, ossia **entro il 31.10.2024** per i soggetti "solari".

Trattandosi di un termine perentorio, l'accettazione della proposta:

- può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini (cioè presentata entro il 31.10.2024 per i soggetti "solari");
- ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine).

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

La proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP verrà calcolata dichiarando i dati rilevanti per l'applicazione degli ISA più altri dati specifici disponibili su altre banche dati.

Al termine dell'elaborazione l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di reddito per il periodo 2024 e 2025 (per i forfettari si limiterà ad un anno) con la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15% in base al punteggio ISA raggiunto, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al Concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta 2023.

In particolare:

- con punteggio ISA 8, 9 o 10 l'aliquota è pari al 10%;
- con punteggio ISA 6 o 7 l'aliquota è pari al 12%;
- con punteggio ISA 5 o inferiore l'aliquota è pari al 15%.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

[I principali vantaggi nell'adesione al concordato](#)

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA tra i quali: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, esclusione dalla disciplina delle società non operative, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, anticipazione di un anno dai termini di decadenza dell'accertamento.



Al fine di determinare la possibilità e la convenienza o meno all'adesione al concordato preventivo, sarà necessario effettuare una valutazione della singola posizione del contribuente mediante conteggi e simulazioni.

Lo Studio propone ai clienti tale servizio di consulenza che dovrà essere preceduta da una serie di attente e precise indicazioni da parte del contribuente sulle prospettive reddituali 2024 e 2025.

Qualora foste interessati ad avvalervi di questo istituto, vi preghiamo di contattare tempestivamente il vostro professionista di riferimento.

*Studio Capra Commercialisti Associati*

Desideri maggior informazioni, contattaci:



[studio@sccapra.it](mailto:studio@sccapra.it)